

DICHIARAZIONI

Rimborso del credito Iva 2021 e operazioni non imponibili

di **Federica Furlani**



I contribuenti che **chiudono la dichiarazione Iva 2022** con un **importo di Iva a credito indicato nel rigo VX2, campo 1, del modello Iva 2022**, devono ripartire tale importo, unitamente all'eventuale eccedenza di versamento effettuata ed indicata nel rigo VX3, tra i rigi VX4, VX5 e VX6, decidendo pertanto se:

- chiederlo a **rimborso**;
- utilizzarlo in **compensazione** ai sensi dell'**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**,
- **cederlo**, se si tratta di soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale (**articoli 117 e ss. Tuir**), ai fini della **compensazione con il debito Ires dovuto dalla consolidante**.

QUADRO VX	
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	
Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01	
VX1	IVA da versare
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) Importo di cui si richiede il rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata
	Causale del rimborso: Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso / Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
	Esonero garanzia
Attestazione delle società e degli enti operativi	
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.	
VX4	FIRMA _____ Intoppo
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi	
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):	
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;	
<input type="checkbox"/> b) non risultano cadute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;	
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.	
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale
	Codice fiscale consolidante

La scelta non deve essere necessariamente univoca, ma l'importo "utilizzabile" può essere **ripartito tra le tre fattispecie elencate.**

Ipotizzando che il contribuente voglia **chiedere il rimborso di parte o di tutto il credito** risultante dalla dichiarazione annuale, deve **verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni tassative che devono essere soddisfatte**, a cui corrisponde un particolare codice da indicare nel campo 3 del riquadro VX4.

Preliminarmente è necessario individuare i **limiti minimi**, ove esistenti, per accedere alla richiesta di rimborso. In particolare:

- il rimborso compete solo se l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro;
- in caso di **cessazione di attività**, il rimborso compete **senza limiti di importo**;
- il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'**eccedenza d'imposta detraibile** e dalle dichiarazioni relative ai due anni immediatamente precedenti risultino **eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo**. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, **anche se inferiori al limite di 2.582,28 euro**.

Tra le diverse fattispecie per cui è possibile chiedere il rimborso, vi è quella prevista

dall'**articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972**, cui corrisponde **Codice 3 – Operazioni non imponibili** da indicare nel campo 3 del rigo VX4, utilizzabile, come detto, solo nel caso in cui l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale sia **superiore a 2.582,28 euro**.

Tale condizione si verifica in capo ai soggetti che hanno effettuato nell'anno di riferimento (2021) **operazioni non imponibili** di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 ed equiparate, nonché operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993, per un **ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2021**, con arrotondamento della percentuale all'unità superiore.

Si tratta, in particolare, delle **operazioni non imponibili derivanti da:**

- **esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali** previsti negli articoli 8, 8-bis e 9, nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- **cessioni di cui agli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993;**
- le **cessioni intracomunitarie di beni** estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera f, D.L. 331/1993);
- le **cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea** (articolo 50-bis, comma 4, lettera g, D.L. 331/1993);
- le **operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter** (vedasi la risoluzione n. VI-13-1110/94/1994);
- le **esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui all'articolo 37 D.L. 41/1995.**

Per quanto riguarda la **determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta**, da rapportare all'ammontare delle suddette operazioni non imponibili, va fatto riferimento alla **somma dei valori assoluti dei rigi VE40 e VE50**.

VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00
VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigi VE24, da VE31 a VE38 meno VE39 e VE40)	,00

La norma infatti non parla di volume d'affari, bensì di **operazioni effettuate**, pertanto si ricomprendono (al numeratore e denominatore) anche le cessioni di beni ammortizzabili.

In caso di **compilazione di più moduli della dichiarazione Iva** (ad esempio nel caso di esercizio di più attività con contabilità separate), sarà inoltre necessario fare riferimento alla somma dei corrispondenti rigi dei moduli.

Pertanto solo nel caso in cui sia soddisfatta la seguente equazione:

Operazioni non imponibili

x 100

Totale operazioni effettuate

= Arrotondato unità superiore > 25%

sarà possibile chiedere il rimborso dell'eccedenza Iva risultante dalla dichiarazione, nel rispetto degli altri presupposti (operatività) e adempimenti (rilascio di eventuale garanzia, visto di conformità) richiesti.